



Associazione Nazionale Carabinieri

- Ispettorato Regionale per il Veneto -

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE
DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
DI VICENZA E PADOVA



Vicenza, 16 maggio 2018

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA FEDERAZIONE ANC PROV. VICENZA E PADOVA

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno sedici (16) del mese di maggio (05) a Nove (Vi) in via Munari, 106, presso la sede del 184° Nucleo ANC di Marostica si è riunita " **L' Assemblea Generale dell' Associazione Nazionale delle Organizzazioni di volontariato e Protezione Civile A.N.C. della Provincia di Vicenza e Padova** "

Nuclei presenti:

75° Vicenza	99° Bassano del Grappa	91° Arzignano Valchiampo	64° Monte Grappa
182° Schio	006° Cittadella	82° Asiago	42° Noventa Vicentina
184° Marostica	072° Mestrino	Cinofili	

Nuclei assenti:

61° Barbarano

Gruppi presenti:

Nessuno

Gruppi assenti:

Arsiero	Piovene Rocchette	Recoaro	Sossano
Lonigo			

Il Presidente C.re Corti Daniele, verificati i presenti e constatata la validità, alle ore 21:00 procede con l'ordine del giorno:

1. Variazione dello Statuto.

2. Varie ed eventuali.

A seguito del dibattito e della discussione dei punti sopra elencati l'assemblea dei presenti ha deliberato quanto segue:

ASSOCIAZIONE DI CORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC DELLE PROV. DI VI-PD

Sede Operativa c/o Ispettorato Veneto ANC

Via Munari, 106 - 36055 Nove (Vi) C.F. 95113700249

email: federazione.anc.vipd@gmail.com Telefono +39 320 774 7366

email: segreteria: segreteria.federancvipd@gmail.com Telefono +39 348 257 1689



Iscrizione all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto n. **PCVOL-05-2239-VI-12**



Associazione Nazionale Carabinieri

- Ispettorato Regionale per il Veneto -

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE
DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
DI VICENZA E PADOVA



1- VARIAZIONE DELLO STATUTO

Lo statuto è stato revisionato in collaborazione con il CSV affinché sia coerente con la nuova legge del terzo settore, successivamente è stato sottoposto all'attenzione del Presidente di Federazione e dei Presidenti dei Nuclei. Dopo completa lettura, l'assemblea all'unanimità approva il nuovo statuto che viene allegato al presente verbale.

1- VARIE ED EVENTUALI

Nulla da aggiungere

--/

Sulla base visto del risultato sopra espresso le operazioni si chiudono alle ore 22:30

Il presente verbale è composto da 2 pagine fronte e retro.

Fatto, letto e chiuso in data e luogo di cui sopra.

Il segretario verbalizzante

Sofia Mariossi

Sofia Mariossi



Il Presidente

Cav. Car. Daniele Corti

Daniele Corti

UFFICIO TERRITORIALE
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE
DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
VICENZA
29/05/2018 Serie 3 N. 1739
Data di trascrizione e
Totale imposta e
ESENTE
IL FUNZIONARIO
Barbara M...



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale di Vicenza

ASSOCIAZIONE DI CORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE ANC DELLE PROV. DI VI-PD

Sede Operativa c/o Ispettorato Veneto ANC

Via Munari, 106 - 36055 Nove (Vi) C.F. 95113700249

email: federazione.anc.vipd@gmail.com Telefono +39 320 774 7366

email: segreteria: segreteria.federancvipd@gmail.com Telefono +39 348 257 1689

Iscrizione all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto n. PCVOL-05-2239-VI-12





Associazione Nazionale Carabinieri

- Ispettorato Regionale per il Veneto -

FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE
DI VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE
DI VICENZA E PADOVA



STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Odv di coordinamento dei Nuclei di Volontariato e di Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri delle Province di Vicenza-Padova che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'associazione, è denominata "*Associazione Nazionale Carabinieri - Federazione Interprovinciale di volontariato e protezione civile di Vicenza e Padova - ODV*", di seguito nominata Federazione nello statuto e nel regolamento.

Fanno parte della Federazione Nuclei di Volontariato e Protezione Civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri della Provincia di Vicenza e Padova in regola con le normative vigenti in materia, che abbiano assolto l'obbligo di assicurazione previsto dalla legge 117/2017.

Ogni Nucleo é membro della Federazione liberamente e regolarmente iscritto, autonomo in tutte le proprie iniziative locali e territoriali e, su richiesta delle Autorità di Protezione Civile, concorre alla formazione del Gruppo di Pronto Intervento, abilitato in tutto il territorio nazionale e internazionale.

L'esercizio di tutti i diritti inerenti e conseguenti alla qualifica di associato è condizionata all'iscrizione dei singoli associati al Registro Regionale organizzazioni di volontariato. Di conseguenza, nel caso in cui una associazione non sia iscritta nel registro già citato, l'esercizio dei diritti inerenti e conseguenti alla qualifica di associato è sospeso fino al momento della iscrizione nel registro più volte citato.

L'organizzazione ha sede legale in via Munari 106 nel comune di Nove 36055 (VI).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono corrispondenti a:

D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 5:

Lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente,

Lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,

Lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata,

Lettera y) Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni,

e

D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 art. 6

Attività diverse

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Contribuire alla formazione di una moderna coscienza della Protezione Civile basata sulla solidarietà e la partecipazione e la mutualità;
- Contribuire e coordinare, su richiesta delle competenti Autorità, alle operazioni di Protezione Civile ed antincendio, soccorso fluviale alluvionale e sanitario, ricerca persone anche mediante supporto cinofilo, ed ogni altra attività tecnica specialistica d'istituto, ai sensi delle Leggi Vigenti, sia sul territorio di competenza, sia su tutto il territorio regionale e nazionale, ove richiesto e necessario.
- Divulgare la conoscenza dell'attività e degli scopi del Volontariato e della Protezione Civile attraverso: incontri, conferenze, aggiornamenti, pubblicazioni;
- Promuovere la formazione dei volontari attraverso seminari di studio, corsi, attività addestrative, esercitazioni operative;
- Stabilire opportune relazioni con Enti Pubblici e Privati, Associazioni, Mondo Giovanile e della Scuola ed in particolare con le Autorità Territoriali di Protezione Civile, anche attraverso collaborazioni specialistiche;
- Agire con riferimento ai principi che contraddistinguono e regolano l'Associazione Nazionale Carabinieri.

Ogni prestazione degli aderenti sarà gratuita, come lo sarà ogni carica associativa prevista dallo statuto e dal Regolamento.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto ed all'occorrenza in ambito nazionale e internazionale.

ART. 6

(Ammissione)

L'esercizio di tutti i diritti inerenti e conseguenti alla qualifica di associato è condizionata all'iscrizione dei singoli associati al Registro regionale delle associazioni o organizzazioni di volontariato. Di conseguenza, nel caso in cui una associazione non sia iscritta nel registro già citato, l'esercizio dei diritti inerenti e conseguenti alla qualifica di associato è sospeso fino al momento della iscrizione nel registro più volte citato.

L'ammissione di nuove Associazioni é subordinata al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme in materia di Volontariato e Protezione Civile.

Alla nuova domanda di ammissione, per L'Associazione aspirante ci sarà un anno di prova al termine del quale l'iscrizione potrà essere confermata.

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 della D.Lgs. n.117.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per scioglimento, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sistemi di comunicazione sociale a mezzo applicazioni di telefonia mobile, lettera ordinaria spediti/divulgati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea Generale (ordinaria) è composta da un numero di membri proporzionato al numero di associati facente parte della Federazione, assicurando almeno un rappresentante per Associazione. L'Assemblea è presieduta dal presidente o in sua assenza dal Vicepresidente.

I rappresentanti di ogni nucleo che debbano intervenire all'Assemblea dovranno presentarsi con una lettera di incarico del Presidente del rispettivo Nucleo, salvo in cui l'organo amministrativo di un'associazione abbia comunicato per iscritto alla Federazione Interprovinciale ANC di Vicenza e Padova i nomi dei suoi rappresentanti per ciascun anno solare.

In quest'ultimo caso la lettera di incarico del Presidente (delega) sarà necessaria solo in caso di impossibilità per i rappresentanti di cui il comma precedente, di intervenire in assemblea.

Ogni membro ha diritto ad un voto.

L'Assemblea generale ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno degli aventi diritto a partecipare all'Assemblea, in seconda convocazione con almeno 1/4 (un quarto) degli aventi diritto, salvo quanto più avanti precisato.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità (con preavviso anche telefonico) oppure su richiesta della maggioranza delle associazioni aderenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale a cura del Segretario o suo sostituto e controfirmato dal Presidente.

Il Verbale deve essere a disposizione delle Associazioni.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la **metà più uno** degli associati, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

La seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo (di seguito C.D.) è formato da un numero dispari di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

La scadenza del mandato coincide con il 31 dicembre.

Il C.D. è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

SI possono candidare a far parte del C.D. tutti i volontari aderenti alla Federazione Interprovinciale di Vicenza e Padova.

E' prevista una rappresentanza di minimo 2 volontari della provincia di Vicenza e Padova nelle candidature del C.D.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- Dà esecuzione alle deliberazioni statutarie, gestisce le risorse economiche su indicazioni dell'Assemblea Generale e cura la predisposizione del bilancio economico unitamente al Segretario.
- Definisce i programmi comuni di formazione ed addestramento.
- Predisporre le regole di Intervento a seconda della richiesta (emergenza, esercitazioni, e attività inerenti il proprio statuto) e ne nomina di volta in volta il responsabile.
- Predisporre e propone all'assemblea generale i regolamenti interni;
- Cura con particolare attenzione il giusto equilibrio fra i Nuclei nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso.
- Predisporre regolamenti per disciplinare la vita e l'attività della Federazione, in ogni caso nel rispetto del presente statuto.
- Si attiva su richiesta (anche telefonica) del Presidente e/o nel proprio territorio, su propria iniziativa, al verificarsi di un evento calamitoso, in particolare qualora questo sia di portata tale da superare le capacità di ogni singolo Nucleo.
- In caso di calamità mette in allarme e avvisa i Nuclei Associati, si mette a disposizione delle competenti Autorità.
- Esercita ogni altro potere, anche di amministrazione, non espressamente attribuito dallo statuto dell'Assemblea.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 19

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi

ART. 20

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 21

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 22

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 23

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 24

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 26

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 27

(Devoluzione del patrimonio)

Nel caso di cessazione dell'attività, per le cause previste dalla legge ovvero per delibera volontaria dell'Assemblea straordinaria, la stessa Assemblea nomina eventualmente uno o più liquidatori, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti ed associazioni che svolgono attività di Volontariato e di Protezione Civile, sulla base delle indicazioni deliberate dall'assemblea medesima, salvo quanto precisato al comma seguente e non potrà essere distribuito agli aderenti.

ART. 28

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato, di Protezione Civile nonché le norme del Codice Civile.